

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

(approvato con delibera n. 259 del 09.02.2021)

Il Consiglio dell'Ordine

- vista la l. n. 247/2012;
- visto il D.M. emesso dal Ministero della Giustizia il 17.03.2016 n. 70;
- visto il vigente codice deontologico forense;
- ritenuta la necessità di emanare un Regolamento interno per la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense, avente carattere integrativo delle suddette previsioni normative;

delibera

di approvare il presente Regolamento.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il tirocinio per l'accesso alla professione forense deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, nel rispetto delle norme deontologiche, secondo le previsioni della l. n. 247/2012, del D.M. 70/16 e del presente regolamento integrativo.

Art. 2

L'ammissione al tirocinio è deliberata dal Consiglio dell'Ordine dopo la presentazione della richiesta, corredata dalla richiesta documentazione, reperibile sul sito internet istituzionale e presso gli uffici di segreteria, secondo la procedura prevista dall'art. 17 della l. 247/2012.

Nella richiesta di ammissione al tirocinio il praticante è tenuto ad indicare l'eventuale svolgimento di contestuale attività di lavoro subordinato, gli orari e le relative modalità, al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine le verifiche di cui all'art. 2 del D.M. 70/16.

Art. 3

Lo svolgimento del tirocinio è documentato nel libretto di pratica, nel quale dovranno essere riportate le attività svolte durante il periodo di pratica, secondo le indicazioni del libretto medesimo.

All'inizio del periodo di pratica, tale libretto ed una copia del presente regolamento sono consegnati al praticante.

Una copia del presente regolamento viene altresì consegnata all'avvocato che ospita il praticante.

Art. 4

Ogni avvocato non può ospitare, contemporaneamente, oltre tre praticanti e deve avere una anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, con esclusione del periodo feriale, l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 5

La segreteria del Consiglio dell'Ordine, a richiesta, fornisce informazioni circa gli avvocati disponibili ad accogliere praticanti.

LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 6

Il tirocinio va svolto secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 3 del D.M. 70/16 e può essere interrotto nei casi e nelle forme previste dall'art. 7 del medesimo D.M. 70/16.

Rimane salva la facoltà di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, nei limiti temporali e con le modalità previste dalla legge medesima.

Art. 7

Il praticante deve annotare nel libretto di pratica le attività, le questioni giuridiche e gli atti processuali di maggior interesse e di particolare rilevanza alla cui trattazione e stesura abbia assistito o collaborato.

Alla fine di ogni semestre di pratica il praticante dovrà redigere due relazioni, una afferente al diritto civile, ed una afferente al diritto penale, in cui illustrare questioni giuridiche, anche aventi implicazioni procedurali, riguardanti casi pratici effettivamente affrontati ed approfonditi durante il relativo periodo. Almeno una delle due relazioni deve essere inerente ad una controversia giudiziale e deve riportare il numero di ruolo del relativo fascicolo.

Art. 8

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 20 per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio.

La partecipazione alle udienze deve avvenire in modo omogeneo in tutto il semestre di pratica, con un massimo di una udienza per giorno.

In ogni caso, per ciascun semestre, il praticante deve assistere ad almeno 3 udienze del settore civile e 3 del settore penale.

Nel libretto di pratica dovranno essere indicate le udienze cui il praticante ha assistito con l'individuazione delle parti, il numero di ruolo, e l'autorità giudiziaria.

Al libretto vanno altresì allegate, a mezzo di un indice-elenco sottoscritto, almeno n. 10 copie di verbali, scelti tra le udienze cui il praticante ha partecipato ed in cui è attestata la sua presenza in udienza.

Resta ferma la facoltà del Consiglio dell'Ordine di procedere a controlli, anche a campione, sulla effettiva partecipazione del praticante alle udienze indicate nel libretto.

Il praticante e l'avvocato presso cui il primo svolge il periodo di pratica sono tenuti ad assicurare la veridicità dei contenuti del libretto di pratica, anche con riferimento alle relazioni presentate, sottoscrivendolo e datandolo nelle parti previste. L'infedele attestazione rappresenta un fatto suscettibile di valutazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.

Art. 9

Salvo giustificati motivi, entro 15 giorni dalla avvenuta scadenza del singolo semestre di pratica, il praticante consegna in segreteria il libretto e la documentazione allegata di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

Il Consiglio dell'Ordine, anche per mezzo di idonea Commissione o di singoli Consiglieri, ai sensi dell'art. 8 D.M. 70/16, al fine di verificare l'effettivo svolgimento del tirocinio, allo scadere di ogni semestre:

- espleta gli opportuni accertamenti sui contenuti riportati nel libretto;
- ha facoltà di invitare il praticante ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, sui contenuti delle relazioni svolte, e sulle singole attività processuali annotate nel libretto, se del caso anche alla presenza dell'avvocato presso cui è svolto il tirocinio;
- ha facoltà di invitare il praticante ad una nuova redazione delle relazioni svolte, nell'ipotesi in cui ravvisi evidenti ed obiettivi errori concettuali;

- ha facoltà di assumere informazioni sull'andamento del tirocinio presso l'avvocato in cui il praticante svolge il tirocinio.

Nelle ipotesi in cui la predetta verifica non abbia avuto esito positivo, il Consiglio dell'Ordine adotta un provvedimento di mancata convalida del semestre ed il praticante dovrà svolgere un ulteriore semestre di tirocinio.

L'accertamento di contenuti nelle relazioni semestrali non originali o comunque diversi da quelli delle materie e dei casi effettivamente approfonditi con l'avvocato cui il praticante svolge pratica, ovvero l'indicazione di atti processuali non effettivamente elaborati e stesi presso lo studio dell'avvocato cui il praticante svolge pratica, ferma la previsione di cui al precedente art. 8, co. 6, non consente in ogni caso l'esito positivo del relativo semestre di pratica.

Art. 10

Al termine del periodo di tirocinio come determinato dalla normativa, su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine, compiuti tutti gli adempimenti di cui all'art. 9 ed alla normativa vigente, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Art. 11

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.04.2021 e si applica a tutti i tirocini in corso di espletamento.

Ragusa, 09.02.2021

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Italo Alia)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL PRESIDENTE

(Avv. Emanuela Tumino)